



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI E SUOLO PUBBLICO
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO E INCASSO DEI RELATIVI TRIBUTI NELLE AREE DEL CANALE DEI MOLASSI (LOTTO 1) E DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (LOTTO 2).

ART. 1

Finalità ed oggetto

La Città di Torino intende concedere per 36 mesi il servizio di gestione delle attività di libero scambio da realizzarsi nelle aree del Canale dei Molassi e in Piazza della Repubblica secondo i criteri le modalità previste nel seguente bando.

Sono previsti due lotti corrispondenti alle seguenti aree:

LOTTO 1 - Canale dei Molassi - come rappresentato nella planimetria allegata (all.1) con cadenza settimanale nella giornata del Sabato;

LOTTO 2 - Piazza della Repubblica - come rappresentato nella planimetria allegata (all.2) con cadenza settimanale nella giornata della Domenica, ad eccezione delle domeniche in cui è previsto il mercato ortofrutticolo.

L'area di libero scambio del Canale dei Molassi è stata definita con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 00870/70 del 26 febbraio 2013.

L'area di libero scambio in Piazza della Repubblica è stata definita con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 00871/70 del 26 febbraio 2013.

Oggetto della concessione è la gestione di tutte le azioni necessarie al buon funzionamento delle attività di libero scambio, con l'obiettivo di garantire una funzione di accompagnamento, di mediazione sociale e culturale, di integrazione delle comunità di immigrati, di tutela della legalità, di promozione degli usi sociali dello spazio pubblico, di attenzione alle economie informali e di sussistenza generate da fenomeni di fragilità sociale come puntualmente precisate all'art. 4..

Le planimetrie delle aree sono scaricabili anche dal sito del Servizio Rigenerazione Urbana e Integrazione. Le eventuali comunicazioni e rettifiche inerenti la procedura di gara disciplinata dal presente bando saranno pubblicate sul sito della Città (<http://www.comune.torino.it/bandi/>) e sul sito del Servizio Rigenerazione Urbana (<http://www.comune.torino.it/rigenerazioneurbana/>) che si invitano a consultare.

ART. 2

Modalità di partecipazione

Possono presentare la domanda:

- soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06;

- associazioni di promozione sociale (di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- organizzazioni di volontariato (di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266);
- altre associazioni riconosciute e non.

Potranno essere presentate, in modo distinto, offerte per entrambi i lotti.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta.

In tal caso:

-ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, e produrre le relative dichiarazioni nonché la deliberazione di intento di gestire l'impianto in forma aggregata;

-l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;

-ciascun soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla concessione dovranno presentare, a pena di esclusione dalla gara, un plico contenente 3 buste contrassegnate dalle lettere A-B-C-. La busta "A", sigillata, dovrà contenere l'istanza, la busta "B", sigillata, dovrà contenere il progetto tecnico e la busta "C", sigillata, dovrà contenere l'offerta economica relativa al contributo di partecipazione, il piano economico di gestione ed il piano finanziario .

Le modalità di presentazione sono di seguito precisate:

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti per legge, in carta semplice (Busta A)

L'istanza, redatta in lingua italiana, dovrà contenere:

- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- la dichiarazione di avere effettuato un sopralluogo nell'area oggetto di bando;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata della concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- in caso di raggruppamenti temporanei, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'attività, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento per le quali dovrà essere palesemente escluso il fine di lucro in relazione alle finalità sociali della gestione; il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro 45 giorni dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità del dichiarante, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000:

1. denominazione, natura giuridica, sede legale e oggetto dell'attività, numero di codice fiscale e/o Partita IVA del concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente, la qualità, le generalità, la residenza ed il codice fiscale del Legale Rappresentante. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;

2. l'inesistenza delle misure di prevenzione di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
5. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m –quater). Il concorrente dichiara (**in alternativa**):
 - a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure
 - b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile., ma di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure
 - c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Nelle ipotesi a) b) e c) la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

6. di dichiarare la regolarità contributiva (è ammessa anche la presentazione del DURC);
7. di accettare il Codice Etico degli Appalti comunale approvato dalla Giunta Comunale in data 28 gennaio 2006 e pubblicato sul sito della Città di Torino (<http://www.comune.torino.it/codiceetico/>);
8. di dichiarare l'insussistenza di morosità e contenziosi nei confronti della Città.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate da:

- statuto del soggetto partecipante;
- curriculum del soggetto partecipante;
- bilanci degli ultimi 3 anni o per periodi inferiori, in caso di minor esistenza in vita;
- dichiarazione delle esperienze maturate in attività analoghe a quelle oggetto del bando (attività di accompagnamento, assistenza, animazione sociale, promozione dello sviluppo locale, mediazione culturale e sociale) e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici;
- deliberazione di intento a gestire il servizio in forma aggregata in caso di offerta congiunta;
- dichiarazione circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- versamento della tassa dovuta all'Autorità di Vigilanza nella misura di Euro 20,00 commisurata al valore di ogni singolo lotto. Tale valore, pari ad Euro 174.000,00 è stato determinato calcolando la probabile media dei partecipanti alle manifestazioni per un numero di 45 date in un anno e per i mesi di durata del contratto;

- autorizzazione alla Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90. Qualora si intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti, a ragione della sussistenza nei documenti presentati per la partecipazione alla gara dei segreti tecnici e commerciali, il concorrente deve presentare un'apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13 comma 5 D. Lgs. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. 10/2/2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale).

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente bando, dai regolamenti della Città e da altre disposizioni di legge vigenti;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La Civica Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti, certificati e/o dichiarazioni presentate.

Non è richiesto il versamento della cauzione provvisoria posta a garanzia della procedura di gara.

2. PROGETTO TECNICO - ELEMENTI E CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA (Busta B)

L'offerta tecnica (massimo 5 pagine) dovrà essere articolata secondo i seguenti paragrafi e contenere a pena di esclusione:

- modalità di gestione dell'area, comprese eventuali planimetrie per meglio comprendere gli aspetti logistici;

- numero di ore/persona e di operatori previsti, descrizione delle loro professionalità e relative mansioni, inquadramento contrattuale, retributivo, contributivo, assicurativo, e ogni altro elemento utile per descrivere la composizione del gruppo di persone impiegate nello svolgimento delle attività previste, comprese le attività di coordinamento, segreteria, ecc.;
- descrizione delle attività di accompagnamento previste nel rispetto degli elementi del presente bando;
- descrizione delle attività di monitoraggio previste.

Il progetto tecnico potrà evidenziare anche le eventuali migliorie rispetto a quanto richiesto e descritto negli articoli successivi.

3. OFFERTA ECONOMICA (Busta C)

L'offerta economica è costituita dal ribasso percentuale rispetto al contributo richiesto ai partecipanti ad ogni singolo evento per lo svolgimento del servizio di gestione il cui valore posto a base di gara ammonta **ad Euro 6 (IVA non compresa)** per ciascun stallo.

L'offerta economica dovrà indicare chiaramente il ribasso percentuale.

Si precisa che l'ammontare presunto costituente il valore complessivo di ciascun lotto è di Euro 174.000, stimato calcolando la probabile media dei partecipanti alle manifestazioni per un numero di 45 date in un anno e per i 36 mesi di durata del contratto.

Al fine di valutare la sostenibilità dell'offerta, essa dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di uno specifico piano economico-finanziario che indichi chiaramente ricavi e costi con riferimento al progetto presentato.

La busta "A", sigillata, dovrà contenere l'istanza, la busta "B", sigillata, dovrà contenere il progetto tecnico e la busta "C", sigillata, dovrà contenere l'offerta economica relativa al contributo di partecipazione e il piano economico-finanziario.

Le tre buste dovranno essere inserite in una quarta busta sigillata riportante la seguente dicitura: **"Offerta per la concessione a terzi della gestione dell'attività di gestione dell'area di libero scambio (LOTTO 1 - Canale dei Molassi o LOTTO 2 - Piazza della Repubblica)"**.

Il piego così formato dovrà pervenire alla Città di Torino – Direzione Servizi Tributarî e Suolo Pubblico – Servizio Rigenerazione Urbana e Integrazione – Via Meucci 4 – 10122 TORINO- 3° piano **entro e non oltre le ore 12 del 20 settembre 2013** a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si intende valida la data di arrivo e non quella di partenza.

ART. 3

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Comunale sulla Disciplina dei Contratti n. 357, valuterà le offerte pervenute, unitamente alle domande di partecipazione, il giorno 23 settembre 2013 alle ore 10.00 negli uffici del Servizio Rigenerazione Urbana ed Integrazione.

Si procede, ai sensi degli articoli 30 e secondo quanto definito per le procedure aperte dal D.Lgs. 163/2006, e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di seguito riportati.

Criteri di valutazione.

La valutazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo un massimo di punti 40 (quaranta) all'offerta tecnica e un massimo di punti 60 (sessanta) all'offerta economica.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti attribuendo un punteggio da 0 a 40, così ripartito nei seguenti sub-criteri:

- a. modalità di gestione dell'area e aspetti logistici (punti da 0 a 12) con particolare riferimento al numero di persone impiegate, all'organizzazione del servizio e all'assetto logistico dell'area durante gli eventi;
- b. coerenza tra risorse e attività previste, qualità dell'organizzazione delle risorse (punti da 0 a 10), con particolare riferimento alla coerenza del piano economico-finanziario, alle professionalità impiegate;
- c. qualità delle azioni di accompagnamento, mediazione sociale e animazione socio-culturale previste (punti da 0 a 10);
- d. attività di monitoraggio previste (punti da 0 a 5) con particolare riferimento alla reportistica prevista ;
- e. eventuali migliorie proposte rispetto alle attività richieste (punti da 0 a 3).

PROGETTO ECONOMICO totale massimo 60 punti

La Commissione procede quindi all'esame delle offerte economiche, con l'attribuzione di un punteggio così calcolato:

- alla proposta che ha offerto la massima riduzione percentuale del contributo richiesto al singolo partecipante, su un **valore base di 6 Euro** per evento, sono attribuiti 60 punti. Alle altre proposte sono assegnati punteggi determinati in misura proporzionale, confrontati con l'offerta massima, secondo la seguente formula:

$$p = pM \times P / Pm$$

dove:

p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione

pM = punteggio massimo attribuibile

P = riduzione percentuale dell'offerta presa in considerazione

Pm = riduzione percentuale maggiore tra le offerte.

ART. 4

Descrizione dei requisiti del servizio

Il soggetto concessionario dovrà gestire il servizio relativo all'attività di libero scambio nelle aree oggetto della concessione (Piazza della Repubblica e Canale Molassi) secondo il lotto aggiudicato e secondo i requisiti sotto descritti.

Aspetti comuni alle due aree

- a) tenuta di un registro complessivo anagrafico dei partecipanti e distribuzione di un tesserino numerato con foto tessera dell'operatore presente sull'area;
- b) distribuzione ai partecipanti alla manifestazione dei voucher attestanti il pagamento per la concessione del suolo pubblico e del tributo relativo alla raccolta rifiuti, previo acquisto presso il Servizio competente che stabilirà le modalità di controllo. Il costo dei voucher è commisurato a quello degli ambulanti extralimentari presso i mercati di terza categoria, parametrato agli effettivi metri quadrati occupati (mq. 4 per Canale Molassi, mq. 7 per Piazza della Repubblica) e alla categoria viaria (III per Canale Molassi e II per piazza della Repubblica). Con le tariffe in vigore per l'anno in corso il costo dei due tipi di voucher ammonta ad Euro 3,02 per Canale Molassi e ad Euro 5,75 per Piazza della Repubblica. Il costo dei voucher verrà aggiornato annualmente;
- c) distribuzione ai partecipanti alla manifestazione dei voucher attestanti il pagamento del contributo al soggetto concessionario per i servizi effettuati;
- d) annullamento dei due voucher, per ogni manifestazione attraverso l'apposizione della data e del numero di tesserino associato di cui al punto sub a);
- e) delimitazione dell'area destinata alle attività, rimuovendo tutte le attrezzature utilizzate alla chiusura della manifestazione;
- f) apertura, chiusura e gestione dell'area secondo gli orari e con le modalità prescritte dal Regolamento n. 316 o comunque in qualunque momento stabilite dalla Città;
- g) organizzazione e controllo della disposizione degli operatori secondo gli stalli previsti;
- h) realizzazione delle azioni di accompagnamento e mediazione socio-culturale (tra i diversi partecipanti e nei confronti dei visitatori) necessarie a garantire il corretto svolgimento dell'iniziativa, nonché di tutte le iniziative di informazione, comunicazione, animazione che si riterranno opportune;
- i) segnalazione all'Autorità competente di eventuali comportamenti non conformi alle prescrizioni del Regolamento n. 316 e/o alle norme vigenti;
- j) redazione di un protocollo per la raccolta rifiuti e controllo del rispetto da parte degli operatori di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani n. 280 della

Città di Torino. A tal fine alla chiusura delle attività di libero scambio il soggetto accompagnatore si impegna a restituire l'area sgombra da eventuali rifiuti attraverso un meccanismo di riconsegna formale a tecnico dell'azienda che opera per la pulizia del suolo;

- k) produzione annuale di apposita rendicontazione tecnica ed economica delle attività svolte, nonché di altre reportistiche da fornire su richiesta della Città (nominativi iscritti, partecipanti, trasgressioni rilevate e segnalate, ecc.).

Aspetti specifici relativi all'area di piazza della Repubblica

In questa area ogni stallo, così come rappresentato in planimetria, potrà essere assegnato a due operatori. In tal caso il voucher di cui al punto a) del precedente articolo sarà assegnato a due operatori di cui all'elenco, mentre dovrà essere previsto per ogni operatore, un voucher ridotto per il contributo della gestione ammontante ad un importo pari ad euro 4,50 (iva esclusa) diminuito del ribasso percentuale offerto dal soggetto concessionario.

Aspetti specifici relativi all'area del Canale Molassi

In questa area, per gli stalli posti al di fuori del cancello del canale, destinati ad oggetti di grandi dimensioni (mobili), così come rappresentati in planimetria (all. 1), possono essere attribuiti ad un solo operatore un massimo di quattro stalli. In questo caso all'operatore verranno consegnati quattro voucher di cui al punto a) dell'art. 4 , mentre un solo voucher di cui al punto b) dell'art. 4.

ART. 5

Modifica delle aree

La Città si riserva di apportare modifiche alle aree, fino ad un massimo di incremento o decremento del 30% degli stalli previsti. Tali modifiche potranno interessare ambiti prossimi alle aree così come individuate in sede di gara.

In tal caso il soggetto concessionario sarà tenuto a prestare lo stesso servizio alle stesse condizioni previste dal bando.

ART.6

Durata della concessione

La concessione del servizio avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla firma del contratto.

ART. 7

Utenze

Qualsiasi eventuale uso di locali e/o utenza legata allo svolgimento dell'attività di gestione delle aree di libero scambio sarà a carico del soggetto concessionario.

ART. 8

Tariffe e modalità di incasso

La partecipazione alle attività di libero scambio è soggetta al pagamento dei canoni di suolo pubblico e dei tributi in materia di raccolta dei rifiuti e di una tariffa per gli oneri di gestione dell'attività al soggetto concessionario.

Il loro pagamento è comprovato dal possesso, per ogni operatore dei corrispondenti voucher.

Il costo dei voucher relativi al canone di occupazione del suolo pubblico e dei tributi in materia di raccolta rifiuti è commisurato a quello degli ambulanti extralimentari presso i mercati di terza categoria, parametrato agli effettivi metri quadrati occupati (mq. 4 per Canale Molassi, mq. 7 per Piazza della Repubblica) e alla categoria viaria (III per Canale Molassi e II per piazza della Repubblica). Con le tariffe in vigore per l'anno in corso il costo dei due tipi di voucher ammonta ad Euro 3,02 per Canale Molassi e ad Euro 5,75 per Piazza della Repubblica. Il costo dei voucher verrà aggiornato annualmente.

Il costo dei voucher relativi al pagamento dell'attività di gestione è quello derivante dalla diminuzione percentuale offerta in sede di gara, rispetto al valore posto a base di gara, pari a 6 Euro (IVA esclusa), come stabilito all'art.2 punto 3. Tale valore rimarrà immutato per l'intera durata della concessione del servizio.

La stessa diminuzione percentuale, offerta in sede di gara, sarà applicata all'importo di Euro 4,50 (IVA esclusa), solo per l'area di piazza della Repubblica (Lotto 2) nel caso in cui un singolo stallo sia occupato da due partecipanti.

Le tariffe di cui sopra saranno introitate dal Concessionario che tratterrà la quota a copertura delle spese di gestione delle attività di libero scambio.

L'incasso di entrambe le tariffe sarà comprovata dal rilascio degli appositi voucher dei quali il soggetto concessionario dovrà conservare apposita matrice.

ART. 9

Orario di apertura

L'attività di libero scambio è prevista nella giornata del sabato per l'area del Canale dei Molassi (Lotto 1) e della domenica per l'area di piazza della Repubblica (Lotto 2).

L'accesso dei partecipanti all'area del Canale dei Molassi avverrà dalle ore 02.00. L'area dovrà risultare libera da ogni merce, rifiuto e/o attrezzatura alle ore 16.00.

L'accesso dei partecipanti all'area piazza della Repubblica avverrà dalle ore 7.00. L'area dovrà risultare libera da ogni merce, rifiuto e/o attrezzatura alle ore 17.30.

ART. 10

Custodia

Il concessionario provvederà al controllo di tutte le attività che si svolgono nell'area dall'inizio alla fine della manifestazione nel rispetto degli orari previsti all'art.9, mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alle persone o alla funzionalità del servizio. In particolare il soggetto concessionario deve farsi garante del rispetto dei regolamenti, tenendo opportuno registro delle violazioni da compilarsi entro 24 ore e a disposizione della Città su richiesta. Ogni reato andrà tempestivamente segnalato all'autorità competente.

ART. 11 **Raccolta rifiuti**

I partecipanti sono tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 33 del Regolamento Comunale 280 - Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani. Il concessionario è tenuto al controllo del rispetto del Regolamento e procederà alle verifiche consegnando alla fine dell'attività l'area sgombera da rifiuti ad addetto dell'Azienda che constaterà l'avvenuta pulizia. Nel caso in cui, all'atto della consegna, l'area in questione dovesse essere oggetto di attività d'igiene del suolo diverse da quelle di ordinaria pulizia, così come stabilite nel protocollo di cui al precedente art. 4 lettera j), tali attività saranno ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 12 **Obblighi assicurativi**

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o dei partecipanti e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Il concessionario si impegna inoltre all'osservanza della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.

Il concessionario è tenuto, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a predisporre in accordo con la Civica Amministrazione il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa in particolare relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso la Città entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività del contratto.

ART. 13
Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati nello svolgimento dell'attività oggetto del presente bando nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al Concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 14
Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

ART. 15
Ulteriori Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi.

ART. 16
Controlli

La Città si riserva in qualsiasi momento di procedere a controlli sulle modalità di svolgimento dei servizi in concessione, nonché la possibilità di richiedere la documentazione comprovante le presenze dei partecipanti, la regolarità delle rendicontazioni economiche, il rispetto degli elementi del presente bando.

ART. 17
Penali e Revoca

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 16 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'attività o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari a € 1.200,00 (pari al presumibile medio incasso per lo

svolgimento di una giornata delle attività di libero scambio) che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze.

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca della concessione con provvedimento amministrativo motivato.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Sono considerate cause legittime di revoca:

- mancata segnalazione alla Città e all'autorità di comportamenti non leciti da parte dei partecipanti;
- impiego di personale non regolarmente contrattualizzato;
- mancata distribuzione dei voucher per il pagamento di canoni e tributi;
- insorgenza di morosità nei confronti della Città;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

ART. 18

Risoluzione anticipata della concessione

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei.

ART. 19

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 20

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 21

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e ai fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata

che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale non necessario ai fini dell'espletamento del servizio e soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il concessionario si obbliga ad informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio ed a comunicare il Responsabile del trattamento dei dati.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente arch. Valter Cavallaro

Il Dirigente
Arch. Valter Cavallaro

Responsabile del Procedimento:

Il Dirigente
Arch. Valter CAVALLARO

Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Comune di Torino:

Funzionario in P.O.
Arch. Giovanni Ferrero